



Regione Calabria
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO

Regione Calabria
Protocollo Generale - SIAR
N. 0371638 del 29/11/2017



A Dirigente Generale

A tutti i Comuni della Regione Calabria

E, p.c. ARPACal
direzionescientifica@pec.arpacalabria.it
c.migliorino@regione.calabria.it

Oggetto: DGR n. 226 del 29/05/2017 “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria – Recepimento Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016” - **Ulteriori Chiarimenti.**

Con nota prot. SIAR n. 196803 del 14/06/2017 è stata trasmessa a codesti Enti la DGR in oggetto ed è stato sintetizzato il nuovo metodo di calcolo della percentuale della raccolta differenziata, anche al fine di snellire e velocizzare la relativa attività per l’anno 2016. Tuttavia, in fase di validazione dei dati, svolta in supporto e collaborazione con ArpaCal, sono emerse delle difficoltà conseguenti per lo più alla mancata o erronea compilazione dello strumento di acquisizione degli stessi, ovvero del MUD (Modello Unico di Dichiarazione dei Rifiuti).

Si è reso necessario, pertanto, predisporre un ulteriore quadro esplicativo, in allegato alla presente, che possa essere da guida per codesti Enti per una corretta compilazione del MUD e per la predisposizioni di atti propedeutici e obbligatori, ai sensi della vigente normativa di settore, finalizzati ad una corretta regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani.

Giova comunque segnalare che codesti Enti :

- sono obbligati per legge a **trasmettere il MUD** alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno e in ottemperanza alla DGR 226/17, lo stesso deve essere trasmesso ad **ArpaCal**, unitamente al format e ad ogni altra documentazione necessaria (regolamenti, autorizzazioni, ecc..), **entro il 5 maggio**.
- concorrono a **disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti**, ai sensi del comma 2- art. 198 del D. Lgs 152/2016 (per es. il compostaggio domestico è quantificabile tra la raccolta differenziata solo se regolamentato). Al riguardo, uno schema può essere consultato e scaricato dal sito web di questo Dipartimento all’indirizzo <http://www.regione.calabria.it/ambiente/> - Sezione Rifiuti – Sottosezione “*Linee Guida per il potenziamento della RD*”.

Ciò detto, in allegato si produce un vademecum utile sia per una corretta compilazione del MUD che per una corretta pratica della raccolta differenziata di particolari frazioni merceologiche dei rifiuti.

Certi di fare cosa gradita, si porgono
Cordiali saluti

Il Dirigente del Settore 8
Ing. Antonio Augruso

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo

DGR n. 226 del 29/05/2017 “Metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella Regione Calabria – Recepimento Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 maggio 2016” -

Guida per una corretta compilazione del MUD e per la predisposizione di atti finalizzati ad una corretta regolamentazione della gestione dei rifiuti urbani.

I Comuni:

1. sono obbligati per legge a **trasmettere il MUD** alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile di ogni anno e in ottemperanza alla DGR 226/17, lo stesso deve essere trasmesso ad **ArpaCal**, unitamente al format e ad ogni altra documentazione necessaria (regolamenti, autorizzazioni, ecc..), **entro il 5 maggio**.

Avvertenze/ indicazioni per il Comune

Ai fini di una corretta compilazione del MUD:

- Inserire, nella sezione **Modulo DR-U**, **esclusivamente il gestore dell’ impianto di destinazione finale** di ogni codice EER, specificando con particolare attenzione, se la quantità raccolta è stata avviata a recupero e/o a smaltimento (operazioni da R1 a R13 e/o da D1 a D15, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs 152/2006).
- Indicare la quantità di compostaggio domestico nell’apposita sezione.
- La raccolta multimateriale degli imballaggi misti – EER 150106 deve essere tenuta distinta da quella selettiva/monomateriale.

Come previsto nella DGR 226/17, in caso di:

- omessa trasmissione del MUD, la percentuale di RD è considerata pari a 0,00%;
- diversità fra il dato dell’Ente e i MUD del gestore dell’impianto di destinazione finale, sarà validato il dato di quest’ultimo. In particolare, nel caso di mancato riscontro del dato dell’Ente nel MUD del gestore dell’impianto di destinazione, il quantitativo sarà considerato nullo.

2. concorrono a **disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti**, ai sensi del comma 2- art. 198 del D. Lgs 152/2016.

Avvertenze/ indicazioni per il Comune

devono essere approvati con apposito regolamento:

- la pratica di compostaggio domestico;
- il compostaggio di comunità – D.Min.Amb. n. 266/2016;
- l’assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani.

In assenza di regolamentazione, il compostaggio e/o i flussi della raccolta differenziata dei rifiuti assimilati non verranno conteggiati nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

Ciò premesso, si riassumono le novità strutturali della metodologia di calcolo introdotta con la DGR n 226/17, con indicazione delle relative azioni del Comune.

- Ai fini del calcolo della percentuale di RD, i rifiuti urbani raccolti sono suddivisi in **tre tipologie (cfr. Allegato n. 1 D.G.R. n. 269/2016)**:
 1. raccolta differenziata;
 2. rifiuti urbani indifferenziati: EER 20.03.01- 20.03.03 se non avviati a recupero – 20.03.99 - 20.03.07 se non avviati a recupero;
 3. frazioni neutre (cioè che non vengono conteggiate ai fini del calcolo della percentuale della RD).

- Vengono definiti in **modo vincolante i codici EER** (ex codici CER) che rientrano nella Raccolta Differenziata e Indifferenziata; i rifiuti raccolti in modalità differenziata con codici diversi da quelli previsti nell'elenco diventano frazioni neutre e non rientrano pertanto nel computo della raccolta differenziata.

Indicazioni per il Comune:

Sollecitare il gestore della raccolta ad uniformare i codici di raccolta/trasporto rifiuti a quelli della Tabella, soprattutto per quanto riguarda la raccolta multimateriale per la quale è previsto solo il Codice EER 150106 – ingombranti misti.

- Sono state introdotte le **frazioni neutre** che, ai fini del calcolo della RD, non rientrano né nella raccolta differenziata né come rifiuto indifferenziato e sono: i rifiuti da pulizia spiagge, lacuali e rive, i rifiuti cimiteriali e i rifiuti urbani raccolti con codici EER diversi da quelli della Tabella della D.G.R. 226/17.
- I **rifiuti ingombranti misti – codice EER 20 03 07** rientrano interamente nel computo della raccolta differenziata **solo se raccolti separatamente ed avviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero (operazioni da R1 a R13)**. Tali rifiuti rientrano nel rifiuto indifferenziato qualora inviati ad impianti di smaltimento (operazioni da D1 a D15)

Indicazioni per il Comune:

- Sollecitare il gestore della raccolta affinché i rifiuti ingombranti misti vengano raccolti separatamente dagli altri rifiuti e **avviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero.**
- In fase di compilazione del MUD, **porre estrema attenzione** alla corretta indicazione del **gestore dell'impianto di destinazione.**

a) Se in fase di validazione del dato, nella sezione Modulo DR-U del MUD è erroneamente riportato, quale destinazione degli ingombranti il gestore della raccolta o un gestore che non sia autorizzato al trattamento (R1- R13), la quantità di ingombranti sarà considerata come avviata a smaltimento, quindi **non conteggiata tra i rifiuti della raccolta differenziata.**

b) Se in fase di validazione del dato nella sezione Modulo DR-U del MUD è riportato, quale prima destinazione degli ingombranti il gestore di un impianto autorizzato esclusivamente in operazioni di messa a riserva R13, verrà verificata la seconda destinazione, che dovrà essere riferita ad un gestore che operi obbligatoriamente da R1 a R12. In caso contrario, la quantità di ingombranti sarà considerata come avviata a smaltimento.

- I **rifiuti derivanti da spazzamento stradale – cod. EER 20 03 03**, rientrano nel computo della raccolta differenziata solo qualora siano avviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero. I rifiuti da spazzamento avviati a smaltimento sono computati nella Raccolta indifferenziata.

Indicazioni per il Comune:

- Sollecitare il gestore della raccolta affinché i rifiuti da spazzamento stradale vengano raccolti separatamente dagli altri rifiuti e **avviati ad impianti di trattamento finalizzati al recupero.**
- **Nella fase di compilazione del MUD, porre estrema attenzione** alla corretta indicazione del **gestore dell'impianto di destinazione.**

a) **Se in fase di validazione del dato** nella sezione Modulo DR-U del MUD è **erroneamente** riportato, quale destinazione dei rifiuti derivanti da spazzamento stradale il gestore della raccolta o un gestore che non sia autorizzato al trattamento (R1-R13), il rispettivo quantitativo sarà considerato come avviato a smaltimento, quindi **non conteggiato tra i rifiuti della raccolta differenziata**.

b) **Se in fase di validazione del dato** nella sezione Modulo DR-U del MUD è riportato, quale prima destinazione dei rifiuti da spazzamento il gestore di un impianto autorizzato esclusivamente in operazioni di messa a riserva R13, verrà verificata la seconda destinazione che dovrà essere riferita ad un gestore che operi obbligatoriamente da R1 a R12. In caso contrario, la relativa quantità sarà considerata come avviata a smaltimento.

- **I rifiuti speciali assimilati agli urbani**, con codici EER previsti dalla tabella della D.G.R. 226/17, rientrano nella raccolta differenziata solo se l'assimilazione è disciplinata dal **regolamento comunale** previsto dal comma 2 dell'art. 198 del D. Lgs 152/2016¹. I quantitativi di rifiuti assimilati agli urbani che il produttore non conferisce al servizio pubblico di raccolta, saranno considerati nel calcolo della percentuale di RD, purché lo stesso dimostri di averli avviati a recupero.

Indicazioni per il Comune:

- Integrare il proprio regolamento con i criteri quali-quantitativi di assimilazione dei rifiuti;
- Acquisire dal produttore l'attestazione rilasciata dal soggetto gestore che effettua l'attività di recupero dei rifiuti speciali assimilati e non conferiti nel circuito pubblico, con indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (produttore), dei codici EER e dei quantitativi conferiti. L'attestazione dovrà essere trasmessa all'ARPACal.

I quantitativi di rifiuti assimilati agli urbani non saranno conteggiati nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata, in caso di:

1. assenza della disciplina dell'assimilazione nel regolamento comunale;
2. mancata trasmissione dell'attestazione di cui sopra

- **Compostaggio domestico** - La nuova metodologia regionale consente di calcolare nel computo della raccolta differenziata i rifiuti avviati a compostaggio domestico sia attraverso l'uso di compostiere sia con altre metodologie (buca/fossa, compostaggio in cumulo, etc) solo se sono rispettate contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

1. la pratica del compostaggio domestico deve essere prevista **dal regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o da un regolamento specifico**;
2. nel regolamento TARI deve essere prevista una **agevolazione tariffaria** destinata agli utenti che praticano il compostaggio (solo i quantitativi di rifiuti da compostaggio prodotti dalle utenze che usufruiscono di tali agevolazioni possono essere computati);
3. istituzione dell'Albo dei compostatori;

Indicazioni per il Comune:

1) Trasmettere :

- il regolamento disciplinate il compostaggio domestico;
- il regolamento TARI;
- l'albo dei compostatori;
- la scheda di monitoraggio, di cui all'allegato 2 della DGR n 226/2017, debitamente compilata;
- elenco riportante il numero delle compostiere assegnate e la relativa volumetria; per le altre modalità di compostaggio: il numero di cumulo, buca/fossa, etc utilizzati.

2) inserire il quantitativo nell'apposita sezione del MUD.

¹ Si rammenta che sono assimilabili agli urbani anche i rifiuti sanitari non pericolosi nel rispetto di quanto stabilito dall'art.2 comma 1 lettera g) del D.P.R del 15 luglio 2003, n. 254.

- a) In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta, l'attività di compostaggio domestico non sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di raccolta differenziata;
- b) La verifica condotta sarà effettuata con la formula di calcolo contenuta al paragrafo 9 del metodo di calcolo, nei limiti ivi stabiliti pari a 220/g abitante/die, con la precisazione che saranno considerati esclusivamente i soggetti iscritti all'albo compostatori.

▪ **Compostaggio di comunità**

La nuova metodologia regionale riconosce nel computo della raccolta differenziata i rifiuti organici avviati a compostaggio di comunità. Ai fini dei quantitativi da includere nel calcolo della RD:

- a) per gli impianti con capacità di trattamento non superiori a 130 t/a, occorre fare riferimento a quanto disposto dall'art. 8 del Decreto MinAmb n. 226 del 19/12/2016; il Comune è tenuto a trasmettere ad ArpaCal la comunicazione del responsabile dell'apparecchiatura entro il 05/05/2017, unitamente al regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio adottato dall'organismo collettivo; i contenuti minimi di detto regolamento sono individuati nell'allegato 2 allo stesso Decreto;
- b) per gli impianti con capacità di trattamento superiore alle 130 t/a, occorre fare riferimento al quantitativo massimo previsto dal provvedimento autorizzativo (art. 208 del DLgs. 152/2006 e s.m.i.).

Indicazioni per il Comune:

1. Nella compilazione del MUD tenere separati i quantitativi di Forsu conferiti presso ciascun impianto di compostaggio di comunità (per come sopra definiti) da quelli conferiti in impianti di recupero tradizionali;
2. Per gli impianti di compostaggio di comunità trasmettere la documentazione prevista al punto a) e il provvedimento autorizzativo degli impianti di cui al punto b).

In caso di mancata trasmissione della comunicazione del responsabile dell'apparecchiatura di cui al punto a), l'attività di compostaggio di comunità non sarà conteggiata ai fini della determinazione della percentuale di raccolta differenziata.

- **I rifiuti provenienti da C&D (Inerti) - EER 17 01 07 – 17 09 04** rientrano nella raccolta differenziata **solo se provengono da civili abitazioni** e sono conferiti ai Centri di Raccolta Comunale di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.. Si precisa che il quantitativo massimo riconoscibile è **kg 15/abitante/anno**;

Indicazioni per il Comune.

Trasmettere copie degli schedari fornite dal gestore del centro di raccolta.

- In caso di mancata trasmissione delle copie dello schedario, la relativa quantità sarà considerata frazione neutra.
- Se nel MUD risultano dichiarati quantitativi maggiori del tetto massimo ammissibile, la parte eccedente sarà considerata frazione neutra.

- **Gli Pneumatici fuori uso - EER 160103 sono conteggiati nel calcolo solo se provenienti da utenze domestiche** e conferiti ai Centri di Raccolta Comunale di cui all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Indicazioni per il Comune.

Trasmettere copie degli schedari fornite dal gestore del centro di raccolta.

In caso di mancata trasmissione delle copie dello schedario, la relativa quantità sarà considerata frazione neutra.

- I quantitativi di rifiuti ammissibili nel calcolo della raccolta differenziata per i quali il metodo di calcolo riporta la dicitura “*proveniente da civile abitazione*” o “*da utenze domestiche*”, sono inclusi nel calcolo della percentuale di raccolta differenziata **solo se conferiti ad un centro di raccolta comunale ex art. 183 dlgs 152/2006 e documentati secondo quanto disposto dal D. Min.Amb. del 08/04/2008**. Il gestore del centro di raccolta deve quindi aver adottato procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso e in uscita, attraverso la compilazione di uno **schedario numerato progressivamente, conforme ai modelli di cui agli allegati IA e Ib del predetto Decreto**. In essi devono essere indicati i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Indicazioni per il Comune:

Trasmettere copia del regolamento del centro di raccolta e copie degli schedari.

In caso di mancata trasmissione della suddetta documentazione, il quantitativo sarà escluso dal calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

- Relativamente ai quantitativi massimi di rifiuto pro-capite, di cui al punto precedente, conferibili ai centri di raccolta (escluso i casi il cui il tetto massimo è previsto dal metodo approvato con la DGR n. 226/2017) si rinvia a quanto disciplinato nei rispettivi **regolamenti comunali**;


Indicazioni per il Comune:

Integrare il proprio regolamento comunale con i quantitativi di rifiuti massimi pro capite conferibili al centro di raccolta.

Qualora nel regolamento non siano previsti i quantitativi massimi conferibili, l'intero flusso relativo a tali codici EER (Elenco Europeo Rifiuti) sarà escluso dalla computo della RD.

Si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi alle disposizioni esplicative sopra elencate.
Distinti saluti

Il Funzionario
dot.ssa Brunella Mancuso



Il Dirigente del Settore 8
ing. Antonio Augruso

